



CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I Sezione

RIUNIONE GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017

1. Ricorso U.S. SALERNITANA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Salernitana/Frosinone del 1°.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 111 del 3.05.2017)

RESPINTO

2. Ricorso U.S. SALERNITANA

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2017 inflitta al sig. Fabiani Angelo seguito gara Salernitana/Frosinone del 1°.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 111 del 3.05.2017)

RESPINTO

3. Ricorso HELLAS VERONA F.C. S.p.A.

avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore "Curva Sud" privo di spettatori - seguito revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione inflitta con Com. Uff. n. 225 del 10.5.2016 - inflitta alla reclamante seguito gara Hellas Verona/Vicenza del 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 111 del 3.5.2017)

ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.S.A., dispone un supplemento di indagine, sospendendo in attesa dell'espletamento la sanzione.

4. Ricorso F.C. INTERNAZIONALE MILANO

avverso la sanzione dell'obbligo di disputare

RESPINTO





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

una gara con il settore “secondo anello verde” privo di spettatori (sanzione sospesa) inflitta alla reclamante seguito gara Internazionale/Napoli del 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.5.2017)

5. **Ricorso S.S. LAZIO S.p.A.**

avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore “Curva Nord” privo di spettatori – sanzione sospesa – inflitta alla società reclamante seguito gara Roma/Lazio del 30.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.05.2017)

RESPINTO

6. **Ricorso CALC. AMMATURO FIORE**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Sersale Calcio 1975/Pol. Sarnese 1926 A.R.L. del 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 02.05.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

7. **Ricorso C.S. VULTUR RIONERO**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Carrieri Gaetano seguito gara Anzio Calcio 1924/Vultur del 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 02.05.2017)

RESPINTO

